



OGGETTO: LR n. 16/1990 – LR n. 2/2005 – D. Lgs n. 226/2005 Capo III – Criteri e modalità per il conseguimento di una qualifica triennale di cui all'Accordo Stato Regioni del 29.4.2010 ai fini dell'assolvimento del diritto dovere all'istruzione mediante percorsi di formazione professionale previsti dal Repertorio regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P. F. Formazione professionale e Orientamento, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di approvare il documento di cui all'Allegato A della presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale concernente i criteri e le modalità per il conseguimento, entro il 18° anno di età, di una qualifica triennale, di cui all'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010, mediante percorsi di formazione professionale, da parte di soggetti che hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, ai fini dell'assolvimento del diritto/dovere;
- di approvare l'allegato B della presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale contenente la Tavola di raccordo tra il Repertorio regionale delle qualifiche di formazione professionale biennale e le qualifiche triennali dell'Accordo Stato Regioni del 29.04.2010;
- di autorizzare le Amministrazioni provinciali, nell'esercizio delle competenze attribuite in materia di formazione professionale, ad attivare percorsi professionali di durata biennale, anche con risorse ricadenti nel POR FSE 2007/2013, destinati ai soggetti individuati nell'allegato A, che abbiano saperi e conoscenze di base certificate negli Assi culturali di cui al DPR n. 139 del 22.08.2007 secondo le modalità indicate nel sopra citato allegato A;



seduta del 17 GEN 2011

pag.

3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera 12

- di stabilire che i percorsi finalizzati al conseguimento della qualifica triennale di Operatore del Benessere per Estetista e Acconciatore devono rispettare gli standard fissati dalle disposizioni nazionali o regionali;
- di stabilire altresì che per i corsi di formazione per Operatori socio sanitari disciplinati dalla DGR n. 666/2008, e finanziati con risorse pubbliche, deve applicarsi la decurtazione dello 0,5% del finanziamento concesso per ogni soggetto che non accede alla qualifica per il mancato raggiungimento del livello minimo di ore di frequenza.

LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA

(D.ssa Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Dr. Gian Mario Spacca)

V

GS



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge 28 marzo 2003, n. 53: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c) della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77: Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624, c. 628 e c. 634;

- Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale del 29 novembre 2007 – "Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, art 64;
- Accordo tra il Ministro del lavoro, della Salute e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per la definizione delle condizioni e fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di Istruzione e Formazione Professionale (5.02.2009);
- l'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 sull' attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art . 27, comma 2 del D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226;

Motivazione

La legge regionale n. 16/1990 ha disciplinato l'attività di formazione professionale nella Regione Marche e nelle Province cui è stata delegata con legge n. 2/1996 anche la competenza a finanziare attività di formazione professionale con fondi europei in misura prevalente. Con legge 53/2003 è stata ridisegnata la struttura del sistema educativo che, per il secondo ciclo ha previsto due canali, paralleli e comunicanti, ma distinti tra loro: il sistema dei licei ed il sistema integrato di Istruzione e Formazione (IeF).

Il Decreto legislativo n. 226/2005, CAPO III - che costituisce il provvedimento attuativo della Legge n. 53/2003 sopra citata per il riordino del 2° ciclo del sistema educativo - ha previsto che il sistema integrato di IeF si componga di due tipologie di percorsi:

IX



- percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale;
- percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale.

Con la legge n. 296/2006, art. 1, comma 622 è stato introdotto l'obbligo di istruzione per almeno 10 anni e il decreto del MPI n. 139 del 22/08/2007 ha individuato i saperi e le competenze del nuovo obbligo di istruzione.

Con l'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 si è dato avvio alla messa a regime dei percorsi triennali e quadriennali di IeF per il primo anno di attuazione 2010-2011 in conformità con gli Accordi specifici in materia precedentemente stipulati in sede di Conferenza Unificata o Conferenza Stato Regioni.

Tale Accordo definisce un set di 21 figure professionali nazionali con i relativi standard formativi di competenze di tipo tecnico-professionali per i percorsi di IeF triennali.

In relazione alla necessità di integrazione dei sistemi della formazione professionale e dell'istruzione si rende necessario stabilire, da parte della Regione Marche, una modalità per il riconoscimento dei crediti formativi a quei soggetti che sono stati espulsi dal sistema scolastico e/o dispersi e che iscrivendosi a dei percorsi di formazione professionale finalizzati al rilascio di una qualifica biennale possano vedersi riconoscere, a particolari circostanze, un diploma di qualifica triennale, mediante un sistema di certificazione delle conoscenze e dei saperi e crediti nelle medesime materie di insegnamento professionale tra i percorsi triennali e i percorsi di formazione riconducibili al repertorio regionale delle qualifiche professionali.

Ai fini del riconoscimento dell'equipollenza si propone che i percorsi di formazione siano attuati sulla base della specifica disciplina prevista dall'Allegato A che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. In coerenza con le norme attualmente in vigore nel settore della formazione professionale, i percorsi di formazione biennale possono, a talune condizioni ed in virtù della presente deliberazione, comportare il riconoscimento della qualifica triennale corrispondente al secondo livello europeo dell'EQF.

Tale riconoscimento appare necessario in quanto l'integrazione tra il sistema dell'educazione e della formazione professionale, per la sua flessibilità, appare come lo strumento più idoneo a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e a favorire un'efficace attività di orientamento educativo dei giovani a rischio di esclusione sia dal sistema educativo che dal mercato del lavoro.

Per tali ragioni, anche in un'ottica di riduzione dei tassi di abbandono scolastico e per esercitare un'effettiva azione di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, le risorse previste dal POR FSE possono concorrere al finanziamento di detti corsi.

La presente proposta, dopo essere stata condivisa con la P. F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di 1° livello, è stata trasmessa alle singole Amministrazioni provinciali in data 21/12/2010 per le eventuali osservazioni. Le Amministrazioni provinciali hanno ritenuto di condividere il testo.

Nell'ambito della flessibilità e integrazione dei sistemi è necessario tuttavia salvaguardare alcune figure professionali disciplinate da norme specifiche quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la figura dell'Estetista e dell'Acconciatore.

Si propone infine di approvare alcune disposizioni sulla decurtazione del finanziamento pubblico da applicarsi ai corsi di formazione professionale rivolti agli operatori socio -



sanitari, disciplinati dalla DGR n. 666/2008 e finanziati con risorse pubbliche, nei casi in cui non si raggiunga il livello minimo di ore di frequenza da parte degli allievi. In tal caso si propone di applicare una decurtazione dello 0,5% del finanziamento concesso per ogni soggetto che non accede alla qualifica a causa del mancato raggiungimento del livello minimo di ore di frequenza previsto dalla suddetta DGR.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone all'approvazione della Giunta regionale la presente deliberazione ad oggetto:

LR n. 16/1990 – LR. n. 2/2005 – D. Lgs n. 226/2005 - Capo III – Criteri e modalità per il conseguimento di una qualifica triennale di cui all'Accordo Stato Regioni del 29.4.2010 ai fini dell'assolvimento del diritto dovere all'istruzione mediante percorsi di formazione professionale previsti dal Repertorio regionale.

Il responsabile del procedimento
(Dott. ssa Silvana Arnaldi)

Visto della P. F. Formazione Professionale
(Dott. Mauro Terzoni)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente del Servizio
(Dr. Fabrizio Costa)

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

La segretaria della Giunta
(Dott. ssa Elisa Moroni)



ALLEGATO A

Criteri e modalità per il conseguimento, entro il 18° anno di età, di una qualifica triennale di cui all'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010, ai fini dell'assolvimento del diritto/dovere, mediante percorsi di formazione professionale, da parte di soggetti che hanno adempiuto all'obbligo di istruzione.

Premessa

La formazione professionale iniziale di competenza regionale è una delle modalità attraverso cui si adempie all'obbligo di istruzione per almeno 10 anni e al diritto-dovere formativo per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 18 ° anno di età.

La formazione professionale si configura, pertanto, per la sua flessibilità, come lo strumento più idoneo a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e a favorire un'efficace attività di orientamento educativo dei giovani a rischio di esclusione sia dal sistema educativo che dal mercato del lavoro. Per tali ragioni il POR FSE può concorrere, con le risorse del Programma operativo (anche sull'Asse III) al finanziamento di tali percorsi formativi, in un'ottica di riduzione dei tassi di abbandono scolastico esercitando un'effettiva azione di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L'integrazione fra il sistema della Formazione professionale e il sistema dell'Istruzione ha in quest'ottica lo scopo particolare di favorire, all'interno del segmento dei giovani minorenni, almeno il conseguimento di un attestato di qualifica professionale triennale corrispondente al secondo livello europeo dell'EQF.

Tale integrazione, al fine di agevolare il passaggio tra il sistema educativo e formativo e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei livelli essenziali delle presentazioni, si avvale di tutti gli strumenti utili tra i quali l'anagrafe regionale degli studenti che ha, tra l'altro, lo scopo di rilevare le situazioni di dispersione scolastica.

Nei punti successivi sono indicate le condizioni per il conseguimento, entro il 18 ° anno di età, di una qualifica triennale di cui all'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010, ai fini dell'assolvimento del diritto/dovere mediante percorsi di formazione professionale da parte di soggetti che hanno adempiuto all'obbligo di istruzione.

Percorsi biennali in Formazione Professionale

1. Obiettivi

L'obiettivo dei percorsi di formazione biennali é il conseguimento, entro i 18 anni, di una qualifica professionale almeno triennale per coloro che rinunciano ai percorsi scolastici o ai percorsi formativi in apprendistato o registrano insuccessi nei medesimi.

48



A tal fine gli studenti che hanno compiuto 16 anni, hanno assolto l'obbligo di istruzione per almeno 10 anni, hanno frequentato almeno un anno di scuola secondaria di secondo grado con successo e per i quali siano state certificate, da parte di un soggetto pubblico, con l'utilizzo del modello di certificazione allegato al DM n. 9 del 27.01.2010, le competenze chiave di cittadinanza negli Assi culturali indicati nel DPR 22/08/2007, n. 139, possono accedere a corsi biennali di cui all'allegato B della presente deliberazione, al fine di conseguire una qualifica triennale tra quelle previste dall'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010.

2. Requisiti di accesso

Ai fini dell'accesso ai singoli percorsi, le certificazioni delle competenze rilasciate dall'istituzione scolastica di provenienza, come previsto dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 9 del 27/01/2010 devono attestare il superamento con successo di almeno un anno del biennio comune (promozione) o comunque almeno il raggiungimento di un livello di base di saperi e competenze per ciascun Asse culturale.

Il possesso dei saperi e delle competenze di base attiene all'esercizio dei diritti attivi di cittadinanza e comporta l'attribuzione di un credito formativo in ingresso pari alla prima annualità del percorso triennale.

La certificazione di "*livello base non raggiunto*" in uno degli Assi comporta l'obbligo per l'Agenzia formativa di prevedere moduli individualizzati, da disciplinarsi attraverso i singoli Avvisi pubblici, di durata comunque non inferiore a n. 50 ore per ciascun Asse, da realizzarsi preferibilmente nel primo anno che consentano il recupero delle conoscenze e saperi di base necessari per la proficua fruizione del percorso di qualifica.

Alla luce di quanto sopra, i soggetti che completano il percorso (credito formativo + formazione biennale), previo superamento dell'esame finale, acquisiscono una delle qualifiche triennali di cui alle n. 21 figure nazionali previste dall'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010.

3. Istituzione formative coinvolte

I percorsi formativi finalizzati al riconoscimento di qualifiche triennali sono erogati esclusivamente da strutture accreditate nel rispetto della DGR n. 1035 del 28 giugno 2010, per la specifica macrotipologia formativa Obbligo Formativo per i percorsi di Istruzione e Formazione professionale, ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 62 del 17/01/2001, n. 2164 del 18/09/2001 e s. m., e n. 1035 del 28/06/2010.

4. Destinatari

I destinatari sono di norma i giovani di età compresa fra i 16 e i 18 anni, che hanno assolto l'obbligo di istruzione e che hanno frequentato almeno un anno di Scuola Secondaria di secondo grado, ma non hanno conseguito una qualifica professionale triennale corrispondente al II ° livello europeo di istruzione.

5. Figure professionali di riferimento

Le qualifiche biennali che possono condurre all'acquisizione di una qualifica triennale sono quelle indicate nella seconda colonna dell'allegato B.



Relativamente alle figure del Repertorio il cui il monte ore totale è inferiore al monte ore previsto per i presenti percorsi (pari ad almeno 2100 ore per un biennio), la durata dei singoli percorsi è aumentata fino al raggiungimento del predetto limite, con riferimento ai destinatari del presente atto.

6. Durata del percorso

Il monte ore totale dei percorsi di durata biennale è pari ad almeno n. 2.100 ore; tale monte - ore totale è suscettibile di riduzione in funzione del riconoscimento di eventuali ulteriori crediti.

7. Riconoscimento dei crediti

I crediti vengono riconosciuti sulla base di livelli di saperi e di competenze ulteriori (intermedi o avanzati) rispetto a quelli minimi di base validi per il riconoscimento della prima annualità di cui al punto 2 e comunque fino ad un massimo del 30% del monte ore corso totale biennale. Il credito attribuito non è spendibile sulle discipline professionalizzanti del relativo percorso.

I crediti possono riguardare anche saperi e competenze acquisiti in contesti lavorativi formalmente documentati. Tali crediti debbono comunque essere validati da un soggetto pubblico.

8. Qualifica conseguita

Al termine del percorso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli allievi potranno conseguire una qualifica professionale triennale corrispondente al secondo livello europeo, come stabilito nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa alla costituzione del Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

Tali qualifiche, riconosciute a livello nazionale, sono riferibili alle n. 21 figure professionali di cui all'Accordo Stato Regioni e Province autonome del 29 aprile 2010.

9. Esami finali

Gli esami finali sono organizzati dalle strutture formative che realizzano i percorsi formativi e sono svolti da un'apposita commissione di esame nominata e composta secondo le disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

10. Competenze in esito al percorso formativo

I percorsi biennali di formazione professionale dovranno garantire l'acquisizione di competenze tecnico professionali specifiche relative al profilo e al livello professionale obiettivo dell'intervento formativo.

11. Disposizioni finali

La P.F Formazione professionale, struttura regionale competente in materia di formazione professionale, di concerto con la P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di 1° livello, provvede all'aggiornamento della tabella di conversione di cui all'allegato B per rispondere a eventuali ulteriori esigenze nonché al fine del loro adeguamento a indicazioni nazionali successivamente approvate.



Allegato B

Tavola di raccordo tra il repertorio regionale delle qualifiche di formazione professionale biennale e le qualifiche triennali di cui all'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010

	FIGURE PROFESSIONALI NAZIONALI	REPERTORIO REGIONALE	CODICE
1	Operatore dell'abbigliamento	CONFEZIONISTA MODELLISTA	SD1.2
2	Operatore delle calzature	MODELLISTA CALZATURE	SD2.1
3	Operatore delle produzioni chimiche	ADDETTO CHIMICO IN GENERE	SI1.1
4	Operatore edile	MURATORE	SH1.1
5	Operatore elettrico	ADDETTO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTROMECCANICO	SH3.1 SB1.1.
6	Operatore elettronico	ADDETTO APPARECHIATURE ELETTRONICHE	SC1.1
7	Operatore grafico	ADDETTO GRAFICO E TIPOGRAFICO	TE2.8
8	Operatore di impianti termoidraulici	ADDETTO INSTALLATORE TERMOIDRAULICO	SH3.3
9	Operatore delle lavorazioni artistiche	ADDETTO LAVORAZIONI ARTISTICHE (settore)	SV1.3
10	Operatore del legno	FALEGNAME	SF1.1
11	Operatore del montaggio e della manutenzione imbarcazioni da diporto	ADDETTO ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE CANTIERISTICA	SF3.2
12	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore	MECCANICO AUTO	TE1.2
13	Operatore meccanico	AGGIUSTATORE MECCANICO	SA2.1
13	Operatore meccanico	ADDETTO MACCHINE UTENSILI	SA3.1
14	Operatore del benessere	ACCONCIATORE	TE6.1
14	Operatore del benessere	ESTETISTA	TE6.3
15	Operatore alla ristorazione	ADDETTO PRODUZIONE PASTI	TA1.1
15	Operatore alla ristorazione	ADDETTO DISTRIBUZIONE PASTI	TA2.1
16	Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza	ADDETTO RICEZIONE/PORTIERE	TC1.1
17	Operatore amministrativo-segretariale	ADDETTO LAVORI D'UFFICIO	TE5.44
18	Operatore ai servizi di vendita	ADDETTO VENDITA E DISTRIBUZIONE COMM. LE	TE4.1
19	Operatore dei sistemi e dei servizi logistici	OPERATORE LOGISTICA DEI TRASPORTI	TF1.4
20	Operatore della trasformazione agroalimentare	ADDETTO LAV. NE E CONS. NE PROD. ALIM. RI	SM2.1
21	Operatore agricolo	ADDETTO COLTURE ARBOREE	PA1.1
21	Operatore agricolo	ADDETTO COLTURE ERBACEE	PA2.1